

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

STATUTO

CAPO I = TERRITORIO E FINALITÀ

Art. 1 - Autonomia

1. Il Comune di Santa Maria del Cedro è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e civile secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle norme nazionali, europee e regionali.
2. Il Comune realizza l'autonomia, con i poteri conferitigli dalla legge, attraverso il proprio Statuto ed i regolamenti comunali.

Art. 2 - Territorio e sede comunale

1. Il Comune ha sede in Santa Maria del Cedro, che è il capoluogo.
2. Il territorio comunale comprende la frazione Marcellina ed i centri abitati di Pàstina o Destri e della Marina; confina col Mar Tirreno e coi territori dei Comuni di Grisolia, Verbicaro, Orsomarso e Scalea.
3. Salvo eventi o circostanze eccezionali, le adunanze degli organi collegiali del Comune si tengono nel palazzo civico posto nel capoluogo.

Art. 3 - Stemma e gonfalone

1. Lo stemma e il gonfalone del Comune sono deliberati dal Consiglio comunale con non meno di dodici voti favorevoli, e vi sono raffigurati la Madonna, il frutto del cedro ed una colonna greca, con alla base il mare. **(a)**
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il gonfalone comunale accompagna il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati, salvo che, previa autorizzazione del Sindaco, essi vengano utilizzati per fini di promozione turistica, economica, sociale e civile dell'ente sul territorio nazionale ed internazionale.

(a) Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 febbraio 2002.

Art. 4 - Principi e finalità

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi della pubblicità, della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza, per il perseguimento delle seguenti finalità generali:

a)- superamento degli squilibri sociali, economici e culturali esistenti nel proprio territorio;

b)- tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, archeologiche ed architettoniche e delle tradizioni locali;

c)- promozione e valorizzazione delle attività produttive, turistiche, agricole, artigianali, culturali e sportive locali come strumenti di crescita globale;

d)- promozione dell'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'azione civile, sociale, economica e culturale dell'ente, con valorizzazione dell'apporto costruttivo e responsabile del volontariato, delle libere associazioni e di formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e sportive;

e)- sostegno alla persona e alla famiglia, ispirato al principio della solidarietà civile;

f)- impegno costante nella lotta alla delinquenza organizzata e alla sottocultura mafiosa;

g)- rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, e promozione di iniziative di solidarietà in favore di popolazioni vittime di calamità.

2. Il Comune promuove, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, la Provincia e la Regione e con altri enti ed istituzioni per l'attuazione di programmi e progetti di pubblico interesse, anche comprensoriali e sovracomunali, nel rispetto dei principi di equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

3. Il Comune altresì promuove e valorizza la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati per la creazione di nuovi posti di lavoro, l'incremento dell'occupazione locale e la realizzazione dello sviluppo complessivo della comunità locale e del territorio comunale.

CAPO II = ORGANI

Art. 5 - Organi del Comune

1. Organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta comunale e il Sindaco, le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
3. La Giunta comunale collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio comunale.
4. Il Sindaco rappresenta legalmente il Comune, è responsabile dell'Amministrazione comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali e all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate all'ente locale.
- 4bis.** Il Sindaco, previa autorizzazione della Giunta comunale, promuove e resiste alle liti in giudizio quale rappresentante legale dell'ente ed eventualmente le concilia o transige; egli può delegare o autorizzare la rappresentanza e la difesa dell'ente al Direttore generale o ai dirigenti, se nominati, nei giudizi e nelle controversie, anche amministrative o tributarie, per le quali la legge non prescrive l'assistenza di un difensore o patrocinatore. **(a)**
5. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali percepiscono l'indennità di funzione e/o il gettone di presenza previsto dalle norme vigenti.

(a) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 febbraio 2002.

Art. 6 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, di cui il Sindaco fa parte, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale ed esercita i propri poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo conformandosi ai principi di pubblicità e di trasparenza al fine di garantire la corretta conduzione dell'ente.
- 1bis.** Il Consiglio comunale ha competenza per gli atti fondamentali che non siano meri atti di indirizzo, previa acquisizione dei pareri dei responsabili dei servizi come previsti dalla legge. **(a)**
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono disciplinati dalla legge.
3. La presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicesindaco; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dall'Assessore presente più anziano

per età, o, in mancanza, dal Consigliere comunale presente più anziano per cifra elettorale.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Nei casi previsti espressamente dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, il Consiglio comunale nomina direttamente i propri rappresentanti; ove il Consiglio debba nominare più di due propri rappresentanti in organi collegiali, spetta ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina del proprio rappresentante.

6. Il Consiglio comunale disciplina il proprio funzionamento con apposito regolamento approvato con almeno nove voti favorevoli.

(a) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 febbraio 2002.

Art. 7 - Sedute e convocazioni del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale è riservata alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco, alla comunicazione dei componenti della Giunta, alla verifica dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità degli eventuali Assessori esterni e ad altri eventuali argomenti urgenti e non procrastinabili iscritti nell'ordine del giorno.

2. La seduta consiliare per la convalida degli eletti è pubblica e la votazione è palese; ad essa partecipano anche i Consiglieri comunali delle cui cause ostantive eventualmente si discute.

3. Il Consiglio comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno nove componenti; il numero minimo dei presenti richiesto per la validità dell'eventuale seduta di seconda convocazione è ridotto a sei, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Il Consiglio non delibera, in seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato preventivo avviso nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto e dal regolamento e ove non siano presenti almeno nove componenti.

5. Non concorrono a determinare la validità della seduta coloro che sono assenti dall'aula al momento della votazione e coloro che sono obbligati per legge ad astenersi.

6. Le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale di regola sono pubbliche; sono ordinarie solo le sedute consiliari per le quali vengono iscritte nell'ordine del giorno le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione o del rendiconto annuale.

7. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicesindaco, anche a richiesta di almeno tre Consiglieri comunali; l'avviso della prima convocazione può prevedere anche la data dell'eventuale seduta di seconda convocazione per la trattazione degli argomenti non trattati per mancanza del numero minimo di presenti stabilito per la validità della seduta di prima convocazione.

8. La convocazione ordinaria del Consiglio comunale è preannunciata per iscritto ai capigruppo consiliari almeno dieci giorni prima della data prevista per la seduta.

9. Con le modalità previste dal regolamento, l'avviso della convocazione ordinaria è consegnato a ciascun Consigliere comunale, anche a domicilio, almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la seduta, e almeno tre giorni prima l'avviso di convocazione della seduta straordinaria. L'avviso di convocazione della seduta straordinaria urgente è consegnato a ciascun Consigliere comunale almeno 24 ore prima della seduta medesima.

10. La convocazione ordinaria, straordinaria e urgente del Consiglio comunale è resa nota alla cittadinanza a mezzo di manifesti contenenti l'ordine del giorno e con altre eventuali idonee forme di pubblicità.

11. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare è formulato dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce e viene comunicato a ciascun Consigliere comunale unitamente all'avviso di convocazione.

12. E' consentito l'inserimento di argomenti aggiuntivi nell'ordine del giorno, purché tali argomenti vengano comunicati a ciascun Consigliere comunale almeno 24 ore prima della seduta già fissata.

13. Nel caso che la convocazione del Consiglio sia stata richiesta da almeno tre Consiglieri comunali, la seduta consiliare si tiene entro venti giorni dalla data di protocollazione della richiesta scritta e comprende nell'ordine del giorno tutti gli argomenti proposti dai richiedenti, cui spetta l'onere della relativa documentazione.

14. Nell'ordine del giorno sono iscritti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta con congruo anticipo da singoli Consiglieri comunali, i quali hanno obbligo di documentare adeguatamente le proprie proposte.

15. La documentazione relativa agli argomenti da trattare, completa e tale da renderne possibile il preventivo esauriente esame, è depositata nella Segreteria comunale a disposizione di tutti i Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta ordinaria, almeno due giorni prima della seduta straordinaria ed almeno 12 ore prima della seduta straordinaria urgente.

16. Il Segretario comunale e/o i competenti responsabili dei servizi sono tenuti a fornire i chiarimenti richiesti da ciascun Consigliere comunale sulla documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta consiliare.

Art. 8 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di studio, consultazione o valutazione o per fini di controllo, di garanzia o di vigilanza, con deliberazione approvata con non meno di nove voti favorevoli.
2. Alle Commissioni consiliari non sono attribuiti poteri deliberativi.
3. Salvo quanto previsto dallo Statuto, il regolamento stabilisce con criterio proporzionale il numero dei componenti le eventuali Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, i loro poteri, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
4. La deliberazione consiliare che istituisce una eventuale Commissione temporanea o speciale ne definisce la composizione, i poteri, gli strumenti per operare, il termine per la conclusione dei lavori e le eventuali forme di pubblicità.
5. Ogni Commissione avente funzioni di controllo o di garanzia, ove costituita, è presieduta da un Consigliere dell'opposizione.
6. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario comunale, del Direttore generale se nominato, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali e degli enti ed aziende dipendenti e partecipate dal Comune, ed hanno diritto di ottenere da essi notizie, informazioni, dati ed atti in loro possesso.

Art. 9 - Consiglieri comunali

1. La legge disciplina lo stato giuridico, le dimissioni e la surrogazione dei Consiglieri comunali.
2. E' Consigliere anziano il Consigliere che, nell'elezione alla carica, ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
3. Ciascun Consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare proposte di emendamenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa dei Consiglieri sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
5. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di prendere visione e di ottenere copia degli atti amministrativi e di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

6. Ciascun Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fa eventualmente parte, ed è tenuto al segreto nei casi specificamente previsti.
7. Il Consigliere comunale che non interviene alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione consiliare ed è contemporaneamente surrogato col primo dei non eletti della lista elettorale di appartenenza.
8. Il Sindaco, accertate le tre assenze consecutive ingiustificate del Consigliere comunale, gli comunica l'avvio del procedimento di decadenza, con l'invito a presentare eventuali giustificazioni.
9. Il Consigliere comunale ha facoltà di far valere eventuali cause giustificative delle proprie assenze e di fornire eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta dell'avvio del procedimento, che non può essere inferiore a venti giorni.
10. Il Consiglio comunale delibera sulla proposta di decadenza tenendo adeguato conto delle eventuali cause giustificative addotte dal Consigliere interessato.
11. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere il proprio domicilio nel territorio comunale.

Art. 10 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, con le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco ed allo stesso Consiglio unitamente all'indicazione del nome del Consigliere capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della loro costituzione, i gruppi consiliari si identificano nelle liste presentate per l'elezione ed i relativi capigruppo sono i candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri o, in mancanza, i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di preferenze individuali nelle rispettive liste elettorali.
3. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre Consiglieri.

Art. 11 - Giunta comunale

1. La Giunta Comunale, in cui sono presenti entrambi i sessi, si compone del Sindaco e di numero sei Assessori. (a)

2. Le cause di incompatibilità e lo stato giuridico degli Assessori sono disciplinati dalla legge.
3. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri comunali, fermo restando che due di essi possono essere nominati anche tra persone esterne al Consiglio purché eleggibili alla carica di Consigliere comunale e compatibili con la stessa, i quali abbiano particolare prestigio, competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
4. Alla verifica dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori esterni provvede il Consiglio comunale con le stesse modalità previste per la convalida degli eletti.
5. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio comunale senza diritto di voto.
6. Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più Assessori, dandone poi comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.
7. Il Sindaco sostituisce gli Assessori dimissionari e quelli revocati o decaduti e ne dà quindi comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

(a) Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 febbraio 2002.

Art. 12 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale, che opera attraverso deliberazioni collegiali, stabilisce in modo informale le modalità della propria convocazione e del funzionamento.
2. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 13 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi gestionali e riferisce al Consiglio comunale sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi con apposita relazione entro il 30 settembre di ogni anno.
2. In particolare la Giunta comunale, nell'esercizio delle proprie attribuzioni:
 - a)- propone al Consiglio i regolamenti comunali;
 - b)- nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, concede direttamente sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone nei casi non espressamente contemplati dal regolamento;

- c)- approva il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- d)- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, tranne che per gli immobili, per i quali la competenza spetta al Consiglio comunale;
- e)- approva i progetti ed i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento ai responsabili dei servizi comunali;
- f)- nell'interesse e per il buon andamento dell'ente autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, anche davanti a collegi arbitrali, e ne nomina i patrocinatori e difensori ed i consulenti tecnici di parte; autorizza similmente a stare in giudizio, se convenuti, gli Assessori ed i Consiglieri delegati, il Segretario comunale, il Direttore generale, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune; **(a)**
- g)- nomina gli arbitri di competenza dell'ente ed approva le transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- h)- modifica le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, dei servizi a domanda individuale e delle entrate patrimoniali ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- i)- nomina i componenti delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- l)- adotta i provvedimenti di assunzione o di cessazione dal servizio del personale dipendente, e, su parere dell'apposita Commissione, i provvedimenti disciplinari e quelli di sospensione dalle funzioni del personale dipendente che non siano riservati ad altri organi, nel rispetto del regolamento e degli accordi sindacali;
- m)- decide in ordine a controversie funzionali e conflitti di competenza fra gli organi gestionali dell'ente;
- n)- nomina i rappresentanti di parte pubblica ed approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- o)- fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati i parametri e gli standard per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale o il Direttore generale se nominato.

3. La competenza residuale della Giunta comunale comprende gli atti di amministrazione di cui al comma 1 del presente articolo che non siano meri atti di indirizzo, previa acquisizione dei pareri dei responsabili dei servizi come previsti dalla legge. **(b)**

(a) Lettera così sostituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 febbraio 2002.

(a) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 febbraio 2002.

Art. 14 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze qualificate richieste espressamente dalla legge o dallo Statuto.
2. Non concorrono a determinare il numero dei votanti:
 - a)- coloro che si astengono dal voto;
 - b)- coloro che sono assenti dall'aula all'atto della votazione;
 - c)- le schede bianche e quelle nulle, nel caso di votazione segreta.
3. Di regola le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con votazione palese, mentre sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità individuali.
4. L'istruttoria delle proposte di deliberazione viene curata dai responsabili dei servizi competenti per materia secondo le modalità e nei tempi espressamente stabiliti nel regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.
5. La sintesi delle discussioni e la verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale o dal Vicesegretario, ove sia presente, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Il Segretario comunale non partecipa alla trattazione dell'argomento posto in discussione quando si trova in stato di incompatibilità e viene sostituito per la verbalizzazione, in via temporanea, dal Vicesegretario o dal componente anziano del Consiglio o della Giunta.
7. Le deliberazioni degli Organi collegiali sono sottoscritte dal Sindaco-presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 15 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini elettori secondo le modalità stabilite dalla legge, la quale ne disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 16 - Linee programmatiche del mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti, sono presentate dal Sindaco al Consiglio comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede, in seduta straordinaria, a verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche sulla base della relazione del Sindaco e della Giunta.
3. E' facoltà del Consiglio comunale aggiornare ed integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche per sopravvenute nuove o diverse esigenze.

Art. 17 - Attribuzioni del Sindaco

1. Le competenze del Sindaco sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. In particolare il Sindaco, nell'esercizio dei propri poteri:
 - a)- assicura l'unità di indirizzo della Giunta;
 - b)- ha facoltà di delega delle sue competenze ed attribuzioni ad Assessori e Consiglieri comunali nell'ambito di materie definite ed omogenee;
 - c)- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori e dei Consiglieri delegati;
 - d)- convoca i comizi per i referendum comunali e ne proclama il risultato;
 - e)- con le modalità previste dal regolamento indice le consultazioni popolari deliberate dal Consiglio comunale e ne proclama i risultati;
 - f)- promuove e sottoscrive gli accordi di programma e le convenzioni con altri enti;
 - g)- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale dal Consiglio comunale ed avendo cura che siano dei due sessi ove l'ente abbia diritto a più di un proprio rappresentante, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; (a)
 - h)- nomina il Segretario comunale scegliendolo dall'apposito Albo;
 - i)- nomina eventualmente, previa deliberazione della Giunta comunale, il Direttore generale;
 - l)- nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi comunali, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
 - m)- emette i provvedimenti in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d'urgenza che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
 - n)- indirizza, vigila e controlla l'attività delle strutture gestionali ed esecutive;

- o)**- con atti motivati e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, e le ordinanze ordinarie previste dalla legge e dai regolamenti comunali, ove non siano attribuite agli organi gestionali;
- p)**- quale Ufficiale di Governo sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica, ed a tutti gli altri atti di interesse statale e regionale attribuitigli dalla legge, con facoltà di delega nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- q)**- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- r)**- riceve le interrogazioni e le mozioni dei Consiglieri comunali da sottoporre eventualmente al Consiglio;
- s)**- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare, nei limiti previsti dalla legge;
- t)**- vigila sul funzionamento delle istituzioni, aziende speciali, società a capitale pubblico locale e degli altri enti dipendenti dal Comune;
- u)**- vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali;
- v)**- sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale e al Direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali dell'ente e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale se nominato, le eventuali indagini e verifiche amministrative sull'attività gestionale dell'ente;
- z)**- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune che non siano di competenza degli altri organi politici e burocratici dell'ente.

(a) Lettera così sostituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 febbraio 2002.

Art. 18 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni e competenze in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vicesindaco ne esercita le funzioni sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale.
3. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo il rispettivo ordine di anzianità per età.

Art. 19 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia approvata per appello nominale da non meno di nove componenti del Consiglio comunale.
2. La mozione di sfiducia è motivata e sottoscritta da almeno sei Consiglieri comunali e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione approvata comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.

CAPO III = DIFENSORE CIVICO

Art. 20 - Difensore civico

1. Il Difensore civico comunale, garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'ente, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. La nomina del Difensore civico è effettuata dal Consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto e con non meno di 12 voti favorevoli.
3. Il Difensore civico rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio comunale che lo ha nominato e può essere rieletto una sola volta.
4. Il Difensore civico, all'atto del suo insediamento, presta giuramento davanti al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni per il pubblico bene, osservando lealmente la legge e lo Statuto del Comune di Santa Maria del Cedro".
5. La scelta del Difensore civico è effettuata tra persone che abbiano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale e che per preparazione ed esperienza forniscono garanzia di indipendenza, probità ed ampia competenza giuridico-amministrativa.

6. Non possono essere eletti alla carica di Difensore civico i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali, i membri del Comitato regionale di controllo di Cosenza, gli appartenenti alle forze armate ed a corpi militari, i ministri di culto, i consiglieri comunali, gli amministratori e i dipendenti del Comune di Santa Maria del Cedro, gli amministratori e i dirigenti di società, enti, istituti, aziende associazioni ed organizzazioni che hanno rapporti contrattuali con l'ente o che ricevono dal Comune sovvenzioni o contributi; il coniuge ed i parenti ed affini entro il secondo grado degli amministratori comunali, nonché coloro che ricoprono incarichi di partito con rappresentanza esterna a qualsiasi livello. (a)
7. Su proposta motivata, dettagliata e documentata di almeno sei Consiglieri comunali, non computando a tal fine il Sindaco, il Difensore civico è revocato dal Consiglio per gravi violazioni di legge o per altri gravi motivi connessi con il regolare esercizio delle sue funzioni.
8. La deliberazione consiliare di revoca del Difensore civico è adottata a scrutinio segreto e con non meno di dodici voti favorevoli.
9. In caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina, la decadenza del Difensore civico è pronunciata dal Consiglio comunale con deliberazione a scrutinio palese e con non meno di nove voti favorevoli.
10. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere atto entro 60 giorni delle dimissioni irrevocabili presentate per iscritto dal Difensore civico.
11. In caso di revoca, decadenza o dimissioni del Difensore civico, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione ed il nuovo eletto rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio comunale che lo ha nominato.
12. Il Difensore civico si avvale degli uffici, delle strutture e dei servizi del Comune per l'espletamento delle proprie funzioni ed acquisisce da essi ogni utile informazione o documentazione senza limiti di segreto d'ufficio, allo scopo di garantire l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali ed il rispetto dei diritti dei cittadini.
13. Il Difensore civico, che assicura la propria presenza nel palazzo civico per almeno un giorno alla settimana, percepisce una indennità mensile pari alla metà di quella deliberata per gli Assessori comunali; gli spetta il rimborso delle spese forzose documentate nonché l'indennità di missione con le stesse misure e modalità previste per gli amministratori comunali.

(a) Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 febbraio 2002.

Art. 21 - Controllo di legittimità delle deliberazioni

1. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'ente, esclusivamente le deliberazioni del Consiglio o della Giunta comunale riguardanti appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo

comunitario oppure assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni non sottoposte per legge al controllo preventivo di legittimità del Comitato regionale di controllo o che la stessa Giunta comunale non abbia sottoposto per propria iniziativa al predetto controllo preventivo di legittimità, sono sottoposte al controllo del Difensore civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando non meno di quattro Consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle leggi vigenti ed alle norme statutarie e regolamentari per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

3. Ove il Difensore civico ritiene la deliberazione legittima, ne dà comunicazione motivata ai Consiglieri richiedenti con lettera indirizzata per conoscenza anche al Sindaco.

4. Il Difensore civico, se ritiene la deliberazione illegittima, ne dà comunicazione motivata al Sindaco entro quindici giorni dalla richiesta e lo invita a convocare l'organo deliberante per eliminare i vizi riscontrati.

5. La deliberazione acquista efficacia se viene confermata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo deliberante.

Art. 22 - Interventi a tutela dei cittadini

1. Il Difensore civico interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso gli uffici e servizi comunali, le aziende speciali e le istituzioni, i concessionari di servizi comunali, gli enti, le società ed associazioni o organizzazioni che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità nell'ambito del territorio comunale o che fruiscono di contributi o altre agevolazioni da parte dell'ente, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati ed anche per effettuare l'esame congiunto dell'iter procedimentale entro termini prefissati.

2. Il Difensore civico suggerisce rimedi e si adopera, per quanto possibile, perché ogni eventuale irregolarità venga eliminata, ed intima agli uffici ed ai servizi comunali, in caso di ritardo, l'emissione dei provvedimenti di rispettiva competenza entro tempi definiti, segnalando anche agli organi sovraordinati eventuali disfunzioni o carenze riscontrate.

3. Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare l'atto amministrativo che reputa legittimo, concordandone eventualmente il contenuto.

4. Il Difensore civico, con lettera indirizzata anche al Sindaco per conoscenza, comunica le proprie motivate conclusioni ai cittadini che eventualmente ne avevano chiesto l'intervento, fornendo loro eventuali consigli e indicazioni per la tutela di ogni diritto e interesse nelle forme di legge.

5. E' facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività dell'ente, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute delle commissioni concorsuali o alle aste pubbliche, licitazioni private ed appalti-concorso.

Art. 23 - Relazione annuale del Difensore civico

1. Il Difensore civico presenta al Sindaco, entro il mese di luglio, la relazione annuale sull'attività svolta, con l'elenco delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sottoposte al suo controllo e delle illegittimità riscontrate.

2. La relazione annuale riassume altresì i casi seguiti nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone e delle imprese, e segnala gli eventuali abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore civico nella relazione annuale può indicare proposte e suggerimenti volti a garantire l'imparzialità ed a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa dell'ente e l'efficienza dei servizi pubblici.

4. La relazione annuale del Difensore civico viene pubblicamente discussa entro il 30 settembre dal Consiglio comunale, dopo essere stata affissa per quindici giorni all'albo pretorio e trasmessa a tutti i Consiglieri ed agli Assessori a cura del Segretario comunale.

5. Il Difensore civico segnala in qualsiasi momento al Sindaco le questioni urgenti e di particolare importanza affinché siano discusse nella prima riunione del Consiglio comunale.

6. Il Difensore civico partecipa di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio comunale nelle quali si discute la sua relazione annuale o le questioni da lui segnalate.

CAPO IV = ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 24 - Associazioni e volontariato

1. Il Comune promuove e valorizza la funzione ed il ruolo delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato quale strumento di partecipazione dei cittadini allo sviluppo civile, sociale, economico, culturale e sportivo della comunità locale.

2. La valorizzazione e l'agevolazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dalle libere forme associative non aventi scopo di lucro e dalle organizzazioni di volontariato può comportare, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale, anche l'erogazione di contributi finalizzati e la

stipula di convenzioni per la concessione in uso di locali, strutture e attrezzature comunali e per l'accesso ai servizi dell'ente.

3. Le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato allegano alle istanze intese a fruire del sostegno del Comune, oltre all'elenco delle attività di pubblico interesse programmate ed alla restante documentazione richiesta dal regolamento comunale, anche il proprio statuto, l'atto costitutivo e l'elenco aggiornato dei propri soci.

4. Il regolamento comunale disciplina le modalità ed i tempi per la presentazione del rendiconto da parte dei beneficiari di contributi e di altre agevolazioni concesse dall'ente.

Art. 25 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, ove l'ente non si sia attivato direttamente per la tutela dei propri diritti ed interessi.

2. Ricevuto l'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal Giudice nei confronti del Comune, la Giunta comunale accerta preventivamente che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione non può considerarsi "popolare".

3. La Giunta comunale altresì verifica tempestivamente se sussistono i motivi del buon diritto e le condizioni favorevoli per assumere direttamente in giudizio la tutela dell'ente, e, in caso positivo, adotta gli atti conseguenti e ne dà notizia anche a chi ha intrapreso l'azione popolare; in caso negativo, la Giunta comunale adotta comunque una propria deliberazione motivata.

4. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito all'azione popolare.

Art. 26 - Petizioni e proposte

1. I cittadini hanno il diritto di presentare petizioni e di proporre l'adozione di provvedimenti amministrativi di interesse generale e la formazione di regolamenti comunali mediante la presentazione di documenti redatti sotto forma di schemi di deliberazione o di regolamenti suddivisi in articoli.

2. Le petizioni e le proposte, per essere obbligatoriamente discusse dal Consiglio comunale, devono essere sottoscritte da non meno di 100 elettori.

3. Non possono formare oggetto di petizione e di proposta le questioni riguardanti la revisione dello Statuto, i tributi locali e le tariffe, il bilancio comunale, le espropriazioni di immobili e gli strumenti di pianificazione urbanistica, salvo che esse siano sottoscritte da non meno di 500 elettori.

4. Il regolamento comunale disciplina le modalità ed i tempi per la presentazione, l'ammissione e la discussione delle petizioni e delle proposte e per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Art. 27 - Referendum comunali

1. Per iniziativa del Consiglio comunale, con deliberazione approvata con non meno di dodici voti favorevoli, si procede a referendum consultivo su questioni di rilievo generale interessanti la collettività locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà popolare che possono trovare sintesi nell'azione amministrativa dell'ente.

2. È ammesso il referendum riguardante materie di esclusiva competenza locale anche per richiesta di non meno 600 elettori del Comune; in tal caso la proposta di referendum deve essere preliminarmente comunicata al Sindaco per iniziativa di un comitato promotore costituito da almeno 100 elettori.

3. Non sono assoggettabili a referendum le questioni riguardanti i tributi locali e le tariffe, le attività amministrative dell'ente vincolate dalla legge nella forma e nel contenuto e le materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Il regolamento comunale disciplina i requisiti di ammissibilità del referendum richiesto dai promotori, i tempi e le modalità del suo accoglimento, le modalità per l'autenticazione delle firme dei componenti il comitato promotore apposte in calce al testo della proposta referendaria e le modalità e i tempi per la raccolta e l'autenticazione delle firme degli elettori in calce alla successiva richiesta di referendum.

5. Il Sindaco indice il referendum non oltre sei mesi dalla deliberazione consiliare o dalla riconosciuta ammissibilità della richiesta degli elettori; la consultazione referendaria locale non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali provinciali o comunali.

6. Il Sindaco proclama il risultato del referendum ed il Consiglio comunale delibera entro i successivi 60 giorni gli atti di propria competenza conseguenti all'eventuale risultato positivo della consultazione referendaria.

Art. 28 - Consultazioni

1. Previa deliberazione consiliare e con le modalità previste dal regolamento, il Sindaco può procedere direttamente alla consultazione dei cittadini circa questioni o provvedimenti di particolare interesse per la vita amministrativa locale mediante questionari, indagini per campione, audizioni da parte della Giunta comunale o delle Commissioni consiliari.

2. Della consultazione popolare e del suo esito deve essere fatta menzione nei provvedimenti successivamente adottati dagli organi del Comune sulle questioni prese in esame.

Art. 29 - Accesso agli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati e sottratti alla consultazione per espressa indicazione di legge o regolamentare.

2. Per effetto di un temporaneo e motivato provvedimento del Sindaco può essere vietata l'esibizione e la divulgazione degli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, nel rispetto e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale.

4. La consultazione dei regolamenti dell'ente depositati nella Segreteria comunale e delle deliberazioni, delle determinazioni dei responsabili dei servizi e degli altri atti affissi nell'albo pretorio comunale non richiede alcuna istanza scritta degli interessati.

Art. 30 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, è comunicato dal responsabile del servizio ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed agli altri soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.

2. I soggetti cui sia stato comunicato l'avvio del procedimento e tutti coloro che documentino il possesso di diritti ed interessi diretti all'adozione di atti a tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il regolamento comunale individua e disciplina le modalità e i termini di partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge e dello Statuto.

CAPO V = SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 31 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune istituisce e gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, anche con diritto di privativa quando è previsto dalla legge.
2. L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dell'ente secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti, la loro concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche ed economiche che la rendono opportuna, e la scelta e il mutamento della forma di gestione per ciascun servizio o attività compete al Consiglio comunale, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei principi statutari.
3. L'ente può istituire aziende speciali ed istituzioni, stipulare convenzioni con altri enti locali, costituire consorzi, stipulare accordi di programma o partecipare a società a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi e delle attività di interesse pubblico locale.
4. Previa deliberazione consiliare adottata con non meno di nove voti favorevoli, il Comune per il perseguimento delle finalità statutarie può altresì partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
5. Nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio associato delle funzioni sono comunque assicurate idonee forme di raccordo e collegamento col Comune e di informazione e tutela degli utenti.

Art. 32 - Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è l'ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto che il Comune può istituire per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
3. L'azienda speciale o l'istituzione, deliberate dal Consiglio comunale con non meno di nove voti favorevoli, informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'azienda speciale o dell'istituzione.
5. Sono organi dell'azienda speciale e dell'istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
6. Nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale, gli organi dell'azienda speciale e dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, che esercita la

vigilanza sul loro operato e che può motivatamente revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità degli atti gestionali rispetto agli indirizzi e alle finalità istituzionali.

7. Oltre alle restanti forme di controllo e di verifica della gestione, i programmi ed i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni sono tempestivamente trasmessi al Sindaco ed al Consiglio comunale per l'esercizio dei poteri di vigilanza.

Art. 33 - Convenzioni

1. Previa deliberazione del Consiglio comunale, possono essere stipulate dal Sindaco convenzioni con altri Comuni e con la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati o anche per la realizzazione di un'opera pubblica di comune interesse, nel rispetto delle norme statali, europee e regionali vigenti.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie e possono prevedere anche la delega di funzioni da parte degli enti convenzionati a favore di uno di essi, ovvero la costituzione di uffici comuni con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli stessi enti convenzionati.

Art. 34 - Consorzi

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, il Comune può partecipare ad un consorzio con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni d'interesse comune, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili; al consorzio possono partecipare anche altri enti pubblici.

2. Il Consiglio comunale approva con non meno di nove voti favorevoli lo statuto del consorzio ed una convenzione ai sensi del precedente articolo, ed autorizza il Sindaco a sottoscriverne l'atto costitutivo o a sottoscrivere l'atto di adesione del Comune ove il consorzio sia già costituito.

3. Con responsabilità commisurata alla quota di partecipazione sottoscritta dal Comune, il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea consortile.

Art. 35 - Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma o aderisce ad un accordo promosso da altri soggetti pubblici per assicurarne il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento, nel rispetto della legge.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti legali dei soggetti pubblici interessati, è approvato con atto formale del Sindaco o del rappresentante legale del soggetto pubblico proponente ed è pubblicato nel bollettino ufficiale regionale.
3. Qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
4. Ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge, l'accordo di programma può essere promosso anche per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

Art. 36 - Partecipazione a società (a)

1. Il Consiglio comunale approva con non meno di nove voti favorevoli la partecipazione dell'ente a società miste per azioni o a responsabilità limitata con capitale pubblico e privato per l'erogazione e la gestione di servizi pubblici, qualora sia ritenuta opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare e/o da gestire.
2. Il Sindaco o un suo delegato sottoscrive l'adesione del Comune alla società mista e partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente, con responsabilità rapportata alla quota di partecipazione.
3. Nello statuto della società mista devono essere previste forme di raccordo e collegamento tra la società stessa ed il Comune, nel rispetto della legge e dei principi statutari dell'ente locale.
4. Il Sindaco e/o gli amministratori del Comune possono assumere, in ragione del loro mandato elettivo, incarichi e funzioni di dirigenza, amministrazione e legale rappresentanza delle società di capitale miste pubblico-private.

(a) L'intero articolo è stato così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30 settembre 2002.

CAPO VI = UFFICI E PERSONALE

Art. 37 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, il Comune con propri regolamenti organizza gli uffici ed il personale disciplinando in particolare:
 - a)- l'organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b)- l'analisi e l'individuazione delle funzioni, della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c)- l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d)- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, la flessibilità delle strutture e del personale, il collegamento funzionale ed il conseguimento della massima collaborazione tra gli uffici ed i servizi comunali.
2. Gli uffici ed i servizi sono organizzati con criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, di professionalità e responsabilità e di trasparenza ed efficienza, per il buon andamento dell'ente e al fine di adeguare costantemente la gestione amministrativa ai bisogni complessivi della collettività.
3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
4. Il Comune promuove e realizza l'ammodernamento delle proprie strutture e la riqualificazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente.

Art. 38 - Dotazione organica e stato giuridico del personale

1. Il Comune determina la dotazione organica del personale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie in conformità ai principi statutari, sulla base della distinzione posta dalla legge tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, se nominato, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali. (a)
2. I regolamenti comunali disciplinano le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio del personale, i diritti e i doveri dei dipendenti, le attribuzioni e le responsabilità del Segretario comunale e del Vicesegretario eventualmente nominato, del Direttore generale eventualmente nominato e dei responsabili

degli uffici e dei servizi comunali, nonché le sanzioni e le modalità di irrogazione delle stesse, nel rispetto della legge e degli accordi di comparto.

3. Con deliberazione motivata della Giunta comunale la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. I regolamenti disciplinano altresì gli incarichi di dirigenza e le collaborazioni esterne, attenendosi alla legge, ai principi statutari dell'ente ed a tutta la normativa vigente in materia.

(a) Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 febbraio 2002.

CAPO VII = FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 39 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento comunale di contabilità.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite e, nei limiti posti dalla legge, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma..

3. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici locali indispensabili, mentre le entrate tributarie finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi locali indispensabili.

4. Il Comune, per la realizzazione di opere e progetti di pubblico interesse, assume mutui di scopo con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti all'uopo autorizzati dalla legge.

5. Nell'ambito concesso dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola con deliberazione consiliare le imposte, tasse e tariffe di propria competenza.

6. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo il principio di progressività stabilito dalla Costituzione.

Art. 40- Demanio e patrimonio comunale

1. Il Comune ha il proprio demanio e patrimonio, di cui dispone l'inventario aggiornato periodicamente.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati direttamente e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto.
3. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 41 - Bilancio e rendiconto

1. La gestione finanziaria del Comune è fondata sul bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio comunale entro il termine e con le modalità stabiliti dalla legge e dal regolamento, osservando i principi della competenza, universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico-finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
4. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale nell'anno successivo, entro il termine previsto dalla legge.
5. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 42- Contratti

1. Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali provvede mediante contratti agli appalti di lavori pubblici, alle forniture di beni e servizi, alle permutate ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti è preceduta da determinazione del responsabile del servizio, che indica il fine che con il contratto si intende perseguire,

l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle norme vigenti.

3. Gli impegni di spesa devono conseguire il visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario attestante la relativa copertura finanziaria, che rende efficace ed esecutivo l'atto adottato.

Art. 43 - Organo di revisione

1. Il Consiglio comunale elegge l'Organo di revisione secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'Organo di revisione dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta con apposita relazione la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, collabora col Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo e riferisce immediatamente allo stesso le eventuali gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente.

4. Nella relazione di cui al precedente comma esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 44 - Controllo di gestione

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione secondo le norme disciplinate dal regolamento.

2. Per i servizi gestiti direttamente dal Comune e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni è posto un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

Art. 45 - Tesoriere comunale

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria cui compete la riscossione di tutte le entrate versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e le somme versate dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi; riscuote altresì qualsiasi altra somma versata all'ente, di cui dà tempestiva comunicazione al responsabile del servizio finanziario.
2. Al tesoriere comunale compete altresì il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti delle previsioni del bilancio e dei fondi di cassa disponibili; gli compete altresì il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
3. I rapporti del Comune col tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità e da apposita convenzione.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 46 - Assistenza processuale

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori, al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale se nominato, ai dirigenti, ai funzionari ed ai dipendenti del Comune implicati, in conseguenza di fatti od atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in qualsivoglia procedimento di responsabilità civile, penale ed amministrativa in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'ente e salvo il recupero delle somme eventualmente anticipate nel caso di successivo riconoscimento di responsabilità degli stessi con sentenza definitivamente passata in giudicato. **(a)**
2. Per ottenere l'assistenza processuale da parte dell'ente, l'interessato presenta documentata istanza, con l'indicazione del legale di fiducia prescelto, alla Giunta comunale, la quale delibera entro i successivi dieci giorni.
3. Il Comune assume altresì a proprio carico le spese giudiziarie degli stessi soggetti in tutti i casi in cui sia stato avviato a loro carico un procedimento di responsabilità civile, penale, contabile ed amministrativa poi definitivamente concluso con il proscioglimento in ogni stato e grado.

(a) Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 febbraio 2002.

Art. 47 - Regolamenti comunali

1. I regolamenti comunali hanno validità limitata all'ambito territoriale dell'ente, si attengono ai principi ed ai criteri dello Statuto e non possono contenere disposizioni in contrasto con i principi e le norme costituzionali e con i principi e le leggi statali, europee e regionali.
2. I regolamenti comunali non sono abrogati che da atti successivi, per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché il nuovo regolamento disciplina l'intera materia già disciplinata dal regolamento previgente.
3. Il Consiglio comunale approva entro quindici mesi i regolamenti previsti dallo Statuto.
4. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti restano in vigore le norme regolamentari vigenti che sono compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 48 - Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto e le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio comunale con non meno di dodici voti favorevoli; qualora tale maggioranza di voti non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute consiliari da tenersi entro trenta giorni e la revisione è approvata se ottiene in entrambe le sedute non meno di nove voti favorevoli.
 2. Ogni iniziativa di revisione o modifica statutaria non approvata dal Consiglio comunale con le modalità precisate nel comma precedente non può essere riproposta se non sia decorso un anno dall'ultima votazione infruttuosa, salvo che la legge disponga diversamente.
 3. La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente.
-
-